Deliberazione del Consiglio regionale 13 dicembre 2016, n. 180 - 41217
Ulteriori modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142 - 50340 (Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 - 2014)

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), con la quale la Regione sostiene e promuove il diritto allo studio e la libera scelta educativa, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione e di istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni;

visto, in particolare, l'articolo 12 della l.r. 28/2007, in base al quale, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, all'istruzione ed alla formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio per la parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza e di quelle di acquisto dei libri di testo, di attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e dei trasporti;

considerato che il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 - 2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142–50340, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2016, n. 122–1540, applicato, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), nel dettare le disposizioni attuative dell'articolo 12 della l.r. 28/2007, al capitolo "Assegni di studio", stabilisce, tra l'altro:

- gli importi massimi degli assegni di studio per fascia di reddito e ordine di scuola erogabili in ragione delle spese ammissibili sostenute dal richiedente e dichiarate in sede di domanda, il cui ammontare costituisce il limite massimo del contributo attribuibile;
- le modalità applicative delle maggiorazioni previste dalla legge per le due tipologie di assegno, a favore degli alunni in possesso di specifiche certificazioni;
- le modalità applicative delle maggiorazioni previste per l'assegno per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti a favore degli alunni residenti in comuni ad elevata marginalità e a favore degli alunni residenti in comuni a medio svantaggio che frequentano scuole distanti oltre 25 chilometri dal comune di residenza, a condizione che abbiano dichiarato nella domanda di contributo di aver sostenuto spese di trasporto ammissibili;

rilevato che l'articolo 12 della l.r. 28/2007, come modificato dalla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 'Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa') e dall'articolo 52 della l.r. 26/2015, prevede che, a decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017, gli assegni di studio siano erogati tramite voucher, differenziati per fasce di reddito e finalizzati:

- al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;

- all’acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all’acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico;

dato atto che occorre adeguare il suddetto Piano triennale, al capitolo “Assegni di studio” ed alle nuove disposizioni normative;

considerato che alcune disposizioni contenute nel Piano triennale devono essere adeguate alle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE);

visto l’articolo 29 della l.r. 25/2016 che prevede la pubblicazione del bando per la concessione degli assegni di studio per l’anno scolastico 2016/2017 entro il 31 dicembre 2016, l’approvazione da parte della Giunta regionale delle modalità di gestione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze relativi al bando per la concessione dei contributi per l’anno scolastico 2016/2017 e la presentazione da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale, entro il 30 aprile 2017, della proposta di atto di indirizzo previsto dall’articolo 27 della l.r. 28/2007;

considerato che la pubblicazione del nuovo bando regionale per l’erogazione degli assegni di studio in forma di voucher per l’anno scolastico 2016/2017, nei tempi previsti di cui al paragrafo precedente, è subordinata all’adeguamento del Piano triennale in ordine ai seguenti aspetti:
a) individuazione in cifra fissa degli importi delle due tipologie di assegno di studio per fascia di reddito e ordine di scuola, differenziandoli in base a situazioni certificate di bisogni educativi speciali e alla condizione di marginalità e svantaggio del comune di residenza;
b) previsione, tra i beni acquistabili mediante voucher, del materiale didattico e le dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione;
c) disciplina delle specifiche applicative del nuovo sistema “a voucher”, quali la gestione finanziaria del servizio e le modalità di erogazione e distribuzione del voucher;
d) soppressione dei riferimenti agli abbattimenti ISEE;
e) determinazione della percentuale delle risorse complessivamente stanziate per l’attribuzione del beneficio da destinare rispettivamente alle due tipologie di assegno di studio;

valutato, quindi, in particolare, di:
a) individuare gli importi dei voucher per valore ISEE e ordine di scuola riferiti alle due tipologie di assegno di studio negli importi massimi erogabili rispettivamente previsti dal Piano triennale, eliminando ogni riferimento alle spese;
b) individuare la maggiorazione del 50 per cento a favore degli alunni in situazioni certificate di disabilità e la maggiorazione del 30 per cento per gli allievi in possesso di certificazione relativa a disturbi specifici dell’apprendimento o ad esigenze educative speciali;
c) sopprimere la maggiorazione prevista per il solo assegno di studio di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 28/2007 a favore degli alunni residenti in comuni a medio svantaggio che frequentino scuole distanti oltre 25 chilometri dal comune di residenza;
d) estendere la maggiorazione già prevista a favore degli alunni residenti in comuni a media ed alta marginalità anche agli alunni residenti in comuni a medio svantaggio, determinando nel 30 per cento la complessiva percentuale di maggiorazione;
e) includere, tra i beni acquistabili mediante il voucher oggi previsti per gli assegni di studio di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 28/2007, il materiale didattico e le dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione;
f) includere le spese per l’affidamento del servizio di gestione del voucher e gli oneri connessi tra le spese di gestione già a carico delle risorse complessivamente stanziate per la concessione

degli assegni di studio e demandare alla Giunta regionale la determinazione delle modalità di distribuzione ai beneficiari del voucher, stabilendo che lo stesso possa essere erogato in forma cartacea o virtuale;

g) eliminare gli abbattimenti ISEE già disposti per entrambe le tipologie di assegno;

h) determinare la percentuale delle risorse complessivamente stanziate per l'attribuzione del beneficio da destinare alle due tipologie di assegno di studio, rispettivamente nella misura del 40 per cento per l'assegno di studio per iscrizione e frequenza e del 60 per cento per l'assegno di studio per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, il pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e l'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico;

preso atto che la Giunta regionale ha provveduto a sentire la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa in data 30 novembre 2016 ed ha tenuto conto delle indicazioni dalla stessa espresse, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della l.r. 28/2007;

vista la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2016, n. 28-4319 e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

acquisito il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 12 dicembre 2016

d e l i b e r a

- di modificare il capitolo "Assegni di studio" dell'allegato 1 al Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142-50340 ed applicato, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), aggiungendo il sotto capitolo "V. Disposizioni per l'erogazione degli assegni di studio in forma di voucher applicate dall'anno scolastico 2016/2017", contenuto nell'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

(omissis)

ALLEGATO A

V DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO IN FORMA DI VOUCHER APPLICATE DALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017

L'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), così come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25 prevede che la Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, all'istruzione ed alla formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, finalizzati:

- al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza (art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 28/2007);
- all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico (art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 28/2007).

La selezione dei beneficiari è effettuata mediante bando pubblico realizzato esclusivamente con modalità informatiche.
Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), l'assistenza alla compilazione delle domande è di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.
L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dall'articolo 8, comma 3, e dagli articoli 10 e 11 della l.r. 28/2007 e con le altre provvidenze statali in materia di istruzione. In particolare, l'assegno di studio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 28/2007, è cumulabile con i benefici previsti dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo).

La Giunta regionale individua annualmente le modalità di distribuzione ai beneficiari del voucher, che può essere erogato in forma cartacea o virtuale. La rete degli esercizi commerciali convenzionati ai fini della fruizione del voucher è resa nota sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

Risorse finanziarie

All'erogazione del contributo mediante voucher si fa fronte con le risorse finanziarie specificamente stanziate con la legge regionale di bilancio, nelle quali sono incluse le spese per l'affidamento del servizio di gestione del voucher e gli oneri connessi, le spese di amministrazione e sviluppo degli strumenti e dei servizi informatici a supporto dell'Amministrazione regionale e le spese di comunicazione.
Le risorse finanziarie specificamente stanziate per l'attribuzione del beneficio, detratti gli oneri di gestione prima menzionati, sono ripartite, in base alla spesa storica, nella misura del 40 per cento per l'assegno di studio per iscrizione e frequenza di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) della l.r. 28/2007 e del 60 per cento per l'assegno di studio per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, il pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e l'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 28/2007.

I. Voucher per iscrizione e frequenza (articolo 12, comma 1, lettera a) della l.r. 28/2007)
Il beneficio è destinato agli allievi residenti in Piemonte e frequentanti, nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di I e II grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione per la parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza.
Per poter accedere al contributo il nucleo famigliare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a euro 26.000,00.
Negli anni successivi al primo, la Giunta regionale può attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.
Gli importi del voucher per fascia ISEE e ordine di scuola sono i seguenti:

I.S.E.E.	Importo del voucher		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado
Minore o uguale a € 10.000,00	1.400,00	1.650,00	2.150,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	1.050,00	1.300,00	1.800,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	950,00	1.200,00	1.400,00

Maggiorazioni.
L'importo del voucher è elevato del 50 per cento per gli allievi in possesso di certificazione di disabilità alla data prevista dal bando per l'anno scolastico di riferimento. I relativi importi sono conseguentemente determinati come segue:

I.S.E.E.	Importo del voucher per situazioni certificate relative a B.E.S.		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado
Minore o uguale a € 10.000,00	2.100,00	2.475,00	3.225,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	1.575,00	1.950,00	2.700,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	1.425,00	1.800,00	2.100,00

L'importo del voucher è elevato del 30 per cento per gli allievi in possesso di certificazione relativa a disturbi specifici dell'apprendimento o ad esigenze educative speciali alla data prevista dal bando per l'anno scolastico di riferimento. I relativi importi sono conseguentemente determinati come segue:

I.S.E.E.	Importo del voucher per situazioni certificate relative a B.E.S.		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado
Minore o uguale a € 10.000,00	1.820,00	2.145,00	2.795,00

I.S.E.E.	Importo del voucher per situazioni certificate relative a B.E.S.		
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	1.365,00	1.690,00	2.340,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	1.235,00	1.560,00	1.820,00

II. Voucher per libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, titoli di viaggio per il trasporto scolastico (articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 28/2007)

Il beneficio è destinato agli allievi residenti in Piemonte e frequentanti, nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di I e II grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione e nei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.
Per poter accedere al contributo il nucleo famigliare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a euro 26.000,00.
Negli anni successivi al primo, la Giunta regionale può attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.
I beni e i servizi acquistabili con il voucher nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 28/2007 sono resi noti sul sito istituzionale della Regione Piemonte.
Gli importi del voucher per fascia ISEE e ordine di scuola sono i seguenti:

I.S.E.E.	Importo del voucher		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado/Corsi di formazione professionale
Minore o uguale a € 10.000,00	260,00	380,00	620,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	245,00	365,00	610,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	220,00	330,00	550,00

Maggiorazioni.
a) Situazioni certificate relative a bisogni educativi speciali dello studente
L'importo del voucher è elevato del 50 per cento per gli allievi in possesso di certificazione di disabilità alla data prevista dal bando per l'anno scolastico di riferimento. I relativi importi sono conseguentemente determinati come segue:

I.S.E.E.	Importo del voucher per situazioni certificate relative a B.E.S.		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado/Corsi di formazione professionale
Minore o uguale a € 10.000,00	390,00	570,00	930,00

I.S.E.E.	Importo del voucher per situazioni certificate relative a B.E.S.		
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	367,50	547,50	915,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	330,00	495,00	825,00

L'importo del voucher è elevato del 30 per cento per gli allievi in possesso di certificazione relativa a disturbi specifici dell'apprendimento o ad esigenze educative speciali alla data prevista dal bando per l'anno scolastico di riferimento. I relativi importi sono conseguentemente determinati come segue:

I.S.E.E.	Importo del voucher per situazioni certificate relative a B.E.S.		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado/Corsi di formazione professionale
Minore o uguale a € 10.000,00	338,00	494,00	806,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	318,50	474,50	793,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	286,00	429,00	715,00

b) Condizioni di marginalità e svantaggio del comune di residenza dello studente

Al fine di prevenire la potenziale dispersione scolastica degli studenti, l'importo del voucher è elevato del 30 per cento:

1) per gli allievi delle scuole secondarie di II grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione residenti nei comuni classificati a media ed alta marginalità;
2) per gli allievi frequentanti le scuole secondarie di II grado e i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione residenti negli altri comuni marginali.

I comuni di cui ai numeri 1) e 2) sono individuati nel provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 6, della l.r. 28/2007, con riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 2000, n. 102–36778 (L.r. 16/1999, art. 4. Fasce altimetriche e di marginalità socio economica) e s.m.i. ed alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1–10104 (Legge regionale n. 15 del 29 giugno 2007 e s.m.i.: "Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte"−Criteri per l'assegnazione di risorse finanziarie relative all'anno 2008).

Gli importi dei voucher come sopra maggiorati sono determinati come segue:

I.S.E.E.	Importo del voucher per condizioni di marginalità e svantaggio del comune di residenza
	Scuola secondaria di II grado/Corsi di formazione professionale
Minore o uguale a € 10.000,00	806,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	793,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	715,00

Nel caso in cui lo studente abbia contestualmente diritto alla maggiorazione prevista per gli allievi in possesso di certificazione di disabilità e ad altre maggiorazioni, il voucher è determinato nei più elevati importi stabiliti per gli allievi in possesso di certificazione di disabilità.